



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO



Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA CHIRIGNAGO
tel. 0415459111 - fax 0415459262

Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA - cod. fisc. 94072730271
e-mail: consorzio@acquerisorgive.it
www.acquerisorgive.it

Unità locale di Mirano
Via Guglielmo Marconi, 11 - 30035 MIRANO (VE)
tel. 0415790311 - fax 0415790350

PIANO DELLE ACQUE

DATA		ELABORATO							
Marzo 2011		3 - REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE FOSSATI							
SCALA									
CODICE ELABORATO				PROGETTAZIONE					
AR	PA13	03	00	00	REMF	PA	00	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE Unità Locale di VENEZIA	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO								GRUPPO DI LAVORO:	
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE Il Direttore dott. ing. Carlo Bendoricchio								dott. urb. Davide Denurchis Resp. del procedimento sett. Concessioni geom. Matteo Bianchi Collaboratore Ufficio Tecnico dott. ing. Martino Cerni Collaboratore Ufficio Tecnico dott. for. Matteo Busolin Resp. del procedimento sett. Gestione Opere	
SERVICE TECNICO									
MOTIVO DELLA REVISIONE				REDIGE	VERIFICA	APPROVA			

ART 1

Finalità

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

ART 2

Definizioni

1. Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
2. Per "capofossi" si intendono i fossati principali di rilevante importanza in cui si riversano le acque di scolo dei campi.
3. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

ART. 3

Distanze delle piante e dei manufatti dai fossi

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.
2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m.
3. Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
4. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
5. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno m. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei; resta inteso che ogni opera da realizzare nella fascia di rispetto dai m. 4 ai m. 10 dal ciglio deve essere autorizzata dal Consorzio di Bonifica;

6. Eventuali opere da realizzare in prossimità di capofossi e fossi privati devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità dei fossi esistenti e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente se si realizzeranno strutture (ad es. recinzioni) facilmente amovibili che dovranno essere rimosse temporaneamente a carico della proprietà in caso di necessità.

ART. 3

Divieti assoluti e permessi

Nei fossati privati indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche;
4. è vietato ridurre il volume di vaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti sentito il Consorzio di Bonifica;
5. eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica;
6. per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di vaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di vaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
7. è inoltre fatto obbligo ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 2 punto 2.
8. nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - a) m. 4 dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso);
 - b) m. 1 dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto a) e delle strade private.

Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 2.

9. nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.
10. è vietato impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00-2,00 m metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 8 lettere a) e b) del presente articolo.

ART. 4

Manutenzione ed esercizio

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-Consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria e straordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904, dall'art. 34 della L.R. 8 maggio 2009 n.12 nonché dagli artt. 31÷34 del nuovo regolamento di polizia idraulica approvato con D.G.R. 3357 del 10/11/09.

In particolare essi dovranno:

1. estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile - settembre);
2. tenere pulite le luci dei ponti ed i tominamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta all'anno;
3. aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
4. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
5. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
6. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
7. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
8. eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi;
9. procedere al riescavo del fosso quando il deposito di materiale terroso ed erbaceo ha ridotto il franco di coltivazione.

ART. 5**Tombinature dei fossati**

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.) e per una lunghezza massima di m 8.
2. L'esecuzione delle tombinature nei fossi privati deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fossato, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e, per le affossature più importanti, al parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Sindaco e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
 - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - stato di progetto;
 - relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
 - rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino
4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale è soggetto alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.
5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

ART. 6**Fossati insufficienti**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale o il Consorzio di Bonifica verificano l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 o 4, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del

fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 1 comma 2 (fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.
5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
7. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.
8. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

ART. 7

Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione, chiusura e tombinamento di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica;
2. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera;
3. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
4. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.

ART. 8

Tutela e gestione del paesaggio rurale

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;

- b) salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
- c) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
- d) le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità, piantando alle distanze prescritte all'art. 2.

ART. 9

Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 3 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benestare del titolare dell'autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi;

La comunicazione ha validità stagionale.

ART. 9

Violazioni ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dal Consorzio di Bonifica per la rete idraulica principale.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

ART. 10

Esecuzione forzata

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio competente diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino delle affossature con l'eliminazione delle opere irregolari.

In caso di ulteriore inadempienza dei proprietari, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 della L.R. 12/2009, i lavori potranno essere eseguiti, in via sostitutiva, dal Consorzio di Bonifica, in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico con adeguata ripartizione. Il provvedimento di approvazione dell'intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

ART. 11

Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

ART. 12

Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto, si rinvia alle leggi esistenti, con riferimento al nuovo regolamento tipo di polizia idraulica, allegato alla D.G.R. n.3357 del 10/11/2009, nonché alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 3/1976 e successive modificazioni) e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.